



Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Il presente atto viene rilasciato con marca da bollo n.01181162623658 del 10/01/2020 annullata dall'istante stesso come dichiarato nella domanda che ha dato l'avvio a codesto procedimento prot. n.124478 del 04/03/2020

Oggetto: Costruire Società cooperativa - Regolamentazione della circolazione in via Marignana, per lavori di ristrutturazione rete di bonifica del collettore Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, bacino Pisani, Peseggiana, Marocchessa e Tarù

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con DDR n.99 del 20/11/2018 è stata rilasciata un proroga di cinque anni della validità del provvedimento di V.I.A. rilasciato con DGR n. 2222 del 06/11/2012 per il progetto presentato dal Consorzio di Bonifica Acque Risorgive relative a "Interventi di disinquinamento nella laguna di Venezia";

Considerato che:

- la Ditta Costruire Società Cooperativa ha presentato la richiesta di ordinanza per la chiusura di via Marignana per proseguire con i lavori di ristrutturazione della rete di bonifica dei collettori;
- la Ditta Costruire Società Cooperativa ha comunicato che a causa di interferenze con sottoservizi non segnalati nelle tavole di progetto e le avverse condizioni meteorologiche sono stati riscontrati ritardi nella realizzazione delle opere;
- via Marignana è una strada a sezione ridotta, in ambito prevalentemente agricolo;
- via Marignana è una strada priva di marciapiedi regolata a doppio senso di marcia;
- via Marignana collega via Molino Marcello con via Gardigiano ed il territorio del Comune di Venezia con il territorio del Comune di Mogliano Veneto;

Riconosciuto che:

- il transito contemporaneo di due autovetture risulta difficoltoso a causa della sezione ridotta;
- lungo la via sono già segnalate la banchina pericolosa nonché la strada sdruciolevole in occasione di particolari condizioni ambientali;
- lungo il tratto di via Marignana, ad est di via Gardigiano il limite massimo di velocità consentito è di 30 km/h;
- ai fini della realizzazione dei lavori, viste le dimensioni ridotte della carreggiata, la Ditta Esecutrice ha chiesto di interdire la circolazione in via Marignana tra l'intersezione con le vie Molino Marcello e via Chiesa Gardigiano e da lì nel tratto fino a via Ghetto;

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



Riconosciuta:

- l'impossibilità di consentire contemporaneamente sia l'esecuzione dei lavori che il transito veicolare al fine di salvaguardare l'incolumità di persone e di veicoli in transito;
- la necessità di garantire l'accesso veicolare ai passi carrabili prospicienti l'area di intervento per residenti e frontisti nonché per i mezzi di soccorso e di pronto intervento;

Visti:

- la richiesta di ordinanza inoltrata dalla Ditta Costruire Società Cooperativa con marca da bollo n.01181162623647 del 10/01/2020 annullata dall'istante, acquisita con prot. n. 124478 del 04/03/2020;
- l'Ordinanza dirigenziale n. 451 del 18/06/2019 "Costruire Società cooperativa - Regolamentazione della circolazione in via Marignana, per lavori di ristrutturazione rete di bonifica del collettore Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, bacino Pisani, Peseggiana, Marocchesa e Tarù";
- l'Ordinanza di regolamentazione della circolazione n.124 del 04/03/2020 rilasciata dal Comune di Mogliano Veneto;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20, 21, 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";

ORDINA

1. di regolamentare la circolazione in via Marignana, secondo le seguenti disposizioni:

- 1.1 presegnalare e segnalare i lavori in corso;
- 1.2 istituire il divieto di circolazione, eccetto i veicoli di residenti e frontisti siti lungo la viabilità interessata dai lavori;

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre - Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it



- 1.3 segnalare la direzione obbligatoria a sinistra eccetto frontisti verso via Tarù per i veicoli percorrenti via Molino Marcello;
- 1.4 segnalare la direzione obbligatoria a destra eccetto frontisti verso via Molino Marcello per i veicoli percorrenti via Tarù;
- 1.5 presegnalare la strada senza uscita in via Molino Marcello, via Tarù e via Chiesa di Gardigiano;
- 1.6 segnalare la deviazione per via Canaletto per i veicoli che percorrono via Tarù;
- 1.7 segnalare la deviazione per via Tarù per i veicoli che percorrono via Molino Marcello;
- 1.8 è fatto obbligo di garantire la continuità e la sicurezza della circolazione pedonale;
- 1.9 è fatto obbligo all'Impresa Esecutrice di non interdire in nessuna maniera la circolazione di frontisti e residenti diretti ai passi carrabili nonché il transito ai mezzi di soccorso e di pronto intervento;
2. **il cantiere deve essere permanentemente delimitato e segnalato con le apposite barriere (o altro elemento idoneo, di pari efficacia, approvato dal ministero competente e utilizzato conformemente alle direttive impartite dallo stesso), integrate in orario notturno da lanterne rosse a luce fissa (barriere di testata del cantiere) o gialle a luce lampeggiante (barriere poste longitudinalmente al cantiere);**
3. **è fatto obbligo all'impresa esecutrice di rispettare quanto previsto dal d.lgs. n° 81/2008 e s.m.i. in materia di "Cantieri temporanei o mobili" e il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;**
4. **prescrizioni a carattere generale:**
 - 4.1 costante e capillare verifica delle condizioni di manutenzione complessiva delle vie interessate dai lavori e delle vie limitrofe da parte della ditta esecutrice, secondo le indicazioni di indirizzo definite dalla Direzione Lavori;
 - 4.2 tempestiva comunicazione al Corpo di Polizia Locale (fax 0412746409), da parte della ditta esecutrice del nominativo del responsabile di cantiere ed il relativo recapito telefonico per eventuali esigenze di tutela della pubblica incolumità che si manifestassero nel corso dei lavori;
 - 4.3 costante pulizia dell'itinerario utilizzato dal transito dei mezzi di cantiere, a cura della ditta esecutrice;
 - 4.4 costante delimitazione delle aree di cantiere a cura della ditta esecutrice;
 - 4.5 costituzione per tutta la durata dei lavori di apposito servizio di guardiania, a cura della ditta esecutrice;
 - 4.6 la ditta esecutrice sarà l'unica e diretta responsabile delle operazioni di sorveglianza, manutenzione ed immediato ripristino di eventuale segnaletica stradale che fosse danneggiata nel corso dei lavori e di quant'altro si



rendesse necessario per garantire le condizioni di sicurezza della circolazione;

4.7 sarà cura della Direzione Lavori congiuntamente al Responsabile della Sicurezza, provvedere al coordinamento, esecuzione, gestione, presidio e sorveglianza per tutto il periodo della durata degli interventi, nonché alla predisposizione delle operazioni di cantiere come da documentazione progettuale costituita dall'elaborato grafico "Piano di coordinamento per la sicurezza in corso d'opera";

4.8 sarà cura della ditta esecutrice provvedere, a propria cura e spese all'esecuzione degli interventi di segnaletica stradale di competenza, attuativi o previsti con il presente provvedimento, anche con specifico riferimento ai segnali di avviso e preavviso dei divieti in parola, al successivo ripristino degli impianti di segnaletica orizzontale e verticale, secondo le indicazioni della Direzione LLPP.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata fino al giorno 08/05/2020.

La presente ordinanza non produrrà effetti fino all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi. Ultimati i lavori, i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e i segnali permanenti devono essere ripristinati.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia.

All'atto della posa della segnaletica dovrà essere redatto apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della realizzazione della segnaletica, che dovrà essere trasmesso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti - Servizio Sportello Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Locale di Venezia, anche per la verifica del corretto posizionamento.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge,



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese
Settore Mobilità e Trasporti
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 6 marzo 2020

IL DIRIGENTE
arch. Loris Sartori
(*atto firmato digitalmente)

*"Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82."

Comune di Venezia
Data: 06/03/2020, OR/2020/0000185

Direttore dott.ssa S. Battaglia- Dirigente Arch. L. Sartori
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Scolaro
Responsabile dell'Istruttoria: Sig. Lucia Giordani
viale Ancona 63 - 30172 Mestre – Venezia
mobilitatrasporti@pec.comune.venezia.it